

ECCLESIALITÀ E MINISTERIALITÀ NELLE ASSOCIAZIONI LAICALI

1. Il paradigma della condizione laicale

Il tema, delicato e complesso, della ecclesialità e ministerialità delle e nelle associazioni laicali, può essere seriamente sviluppato solo se si tiene sempre ben presente il necessario paradigma di riferimento: la condizione del fedele laico, la sua vocazione e la missione sua propria¹. E ciò per il semplice fatto che, già sul pia-

¹ La bibliografia la riguardo è assai numerosa. Per alcuni riferimenti alla dottrina successiva al nuovo codice di diritto canonico per la Chiesa latina cf. G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena 1983; G. FELICIANI, «I diritti e i doveri dei fedeli in genere e dei laici in specie. Le associazioni», in AA.VV., *Il nuovo codice di diritto canonico*, a cura di S. Ferrari, Bologna 1983, 253 ss.; G. GHIRLANDA, «De laicis iuxta novum Codicem», *Periodica* 72 (1983) 53 ss.; E. CORECCO, «I laici nel nuovo codice di diritto canonico», *La Scuola Cattolica* 112 (1984) 194 ss.; A.M. PUNZI NICOLÒ, «Riflessioni sul concetto di laico nel nuovo Codex», in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, a cura di G. Barberini, I, Perugia 1984, 383 ss.; P.A. BONNET, «De laicorum notione adumbratio», *Periodica* 74 (1985) 227 ss.; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985; AA.VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987; J. FERNANDEZ, «La condición jurídica del laico en la Iglesia», *Il diritto ecclesiastico* 98 (1987) 471 ss.; S. BERLINGÒ, «I laici nella Chiesa», in AA.VV., *Il fedele cristiano*, a cura di S. Longhitano, Bologna 1989, 185 ss.; J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, 205 ss.; L. NAVARRO, «I laici», in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, 2a ed., vol. II, Roma 1990, 142 ss.

no puramente naturale, il fenomeno associativo è strumento attraverso cui l'individuo, nel perseguimento di determinate finalità, cerca di superare i propri limiti e di esaltare le proprie potenzialità. Nelle associazioni, in altre parole, è la proiezione delle condizioni personali.

Nel caso che qui ci occupa quel paradigma di riferimento si coglie, nella sua autentica conformazione, innanzitutto spogliando la figura del fedele laico da una serie di concezioni devianti, di sovrastrutture ideologiche, di condizionamenti culturali antichi e recenti, che hanno una certa diffusione nella comunità ecclesiale e che sono destinati inevitabilmente a riflettersi in una visione deformata dell'associazionismo laicale.

Tra le molte ragioni del fenomeno tre appaiono salienti.

Vi è innanzitutto nella Chiesa una certa cultura che potrebbe dirsi «secolarizzata», nel senso che tende a perdere la consapevolezza della differenza, in essenza e non solo in grado (*LG* 10), del sacerdozio ordinato rispetto al sacerdozio comune, con la conseguenza di confondere specie diverse di servizio ecclesiale e di modellare le funzioni laicali su quelle di un sacerdozio dalla ministerialità indebolita, depotenziata. Vi è poi una cultura ecclesiale che potrebbe definirsi «clericizzata», perché confondendo pur sempre tra ministerialità ordinata e non ordinata, modella tutto all'opposto il laico sulla figura del chierico e ritiene di conseguenza che la promozione del primo tanto più si realizzi, quanto più vengano ad esso conferite attribuzioni che sono proprie dei chierici.

Nell'un caso come nell'altro la specificità laicale è indebolita o addirittura viene meno.

Deve tuttavia farsi riferimento anche ad una terza fattispecie, nella quale la specificità laicale è in qualche modo distorta in una visione che potrebbe definirsi

«schizofrenica». Si tratta di una fattispecie che si qualifica a partire da una netta distinzione fra dimensione intra-ecclesiale e dimensione extra-ecclesiale dell'impegno laicale, con una progressiva sopravvalutazione della prima cui corrisponde una sottovalutazione della seconda.

Alle origini di tale divaricazione può forse essere anche una malintesa lettura delle tradizionali impostazioni della dottrina del *jus publicum externum* in tema di rapporti interordinamentali, nella misura in cui tale dottrina ha dovuto impostare tutte le sue elaborazioni sulla distinzione e contrapposizione fra ordinamento canonico ed ordinamento statale; ha dovuto cioè intendere il principio dualista cristiano in termini di dualismo di società². Tuttavia l'esito finale della divaricazione stessa porta a concepire la missione del fedele laico come specifica sì, ma tutta interna alla Chiesa e comunque separata rispetto alla sua vita nel secolo.

Altro è, invece, l'insegnamento del Vaticano II, ripreso nell'esortazione apostolica *Christifideles laici*. Esso è bene riassunto nel c. 225 del *Codex iuris canonici*, per il quale

laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatam a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur (§1),

aggiungendosi poi che i laici

hoc etiam peculiari adstringitur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum tempora-

² Si veda in proposito L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, in coll. con G. Dalla Torre, 2a ed., Milano 1985.

lium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant (§2).

Il laico, dunque, ha certamente una funzione nella Chiesa, vale a dire la partecipazione alla missione che a questa è propria di diffondere il Regno di Dio; così come ha la funzione, nel mondo, di animazione cristiana dell'ordine temporale. Non si tratta tuttavia di funzioni contrapposte, bensì complementari ed intimamente connesse, nel senso che la prima spetta genericamente al laico come fedele, alla stregua di ogni fedele, la seconda invece costituisce una funzione peculiare — ancorché non esclusiva — dei laici. Più precisamente si può dire che il ruolo che compete ai laici nella missione della Chiesa si sviluppa propriamente nel mondo³.

In siffatto orizzonte che, come è stato detto, vede il laico come punto di sutura tra la Chiesa ed il mondo, tra l'economia della creazione e l'economia della redenzione, si colloca necessariamente il fenomeno delle associazioni laicali.

2. L'ecclesialità delle associazioni laicali

La questione dell'ecclesialità delle associazioni laicali si ricollega direttamente, come noto, all'esperienza giuridica maturatasi sotto l'imperio della vecchia codificazione canonica, segnata nel senso di aprire spazi al ri-

³ Per approfondimenti al riguardo rinvio a G. DALLA TORRE, «Ruolo della Chiesa nella società civile: pastori e laici nella prospettiva ecclesiologico-canonica», in AA.VV., *I cattolici e la società pluralista. Il caso delle «leggi imperfette»*, Atti del I Colloquio sui cattolici nella società pluralista (Roma, 9-12 novembre 1994), a cura di J. Joblin e R. Tremblay, Bologna 1996, 198 ss.

conoscimento di fenomeni associativi non traenti vita da atto dell'autorità ecclesiastica. Si trattò di una esperienza giuridica che venne sostanzialmente ad introdurre una distinzione tra ecclesiasticità, intesa appunto come dipendenza del fatto associativo dall'iniziativa dell'autorità ecclesiastica, ed ecclesialità, intesa come esistenza nella Chiesa di fenomeni associativi originanti dalla autonomia iniziativa dei fedeli, in particolare dei laici⁴.

Invero la distinzione fra ecclesiasticità ed ecclesialità, che poteva in qualche modo rispondere alla esigenza di armonizzare il poderoso sviluppo dell'associazionismo laicale con l'insoddisfacente dato normativo di cui alla codificazione piano-benedettina, venne progressivamente a manifestarsi dottrinalmente inadeguata, specie alla luce dell'ecclesiologia che il Vaticano II esprime sia nella cost. *Lumen gentium* sia soprattutto, per quanto qui interessa, nel decreto *Apostolicam actuositatem*. Per cui correttamente il codice del 1983, affermando nel c. 298 §1 che «*in Ecclesia habentur consociationes*», operò infine il riconoscimento della comune appartenenza ecclesiale a tutte le associazioni nate nella Chiesa, a prescindere dalle modalità della loro costituzione e dal loro regime giuridico.

Con la nuova codificazione canonica pertanto il problema venne a spostarsi su un terreno diverso: quello della determinazione dei requisiti richiesti perché una associazione possa dirsi «*in Ecclesia*». In altre parole il problema era quello di precisare quale dovesse essere la dimensione di rilevanza del diritto di associazione, in quanto diritto umano da riconoscersi in ogni società, per rapporto alla particolare natura della Chie-

⁴ Per una ricostruzione della vicenda cf. S. PETTINATO, «Le associazioni dei fedeli», in AA.VV., *Il fedele cristiano* (cf. nt. 1), 233 ss. e particolarmente 238 ss., con i relativi riferimenti bibliografici.

sa⁵. Nel senso che il diritto di associazione non può trovare esplicitazione nella Chiesa, se non nell'incarnarsi nelle finalità proprie di essa⁶.

Il nodo dei rapporti tra diritto di associazione, riconosciuto dal c. 215 nel manipolo dei diritti dei fedeli, e la missione della Chiesa, venne ad essere individuato

⁵ Anche in materia di associazioni di fedeli la letteratura posteriore al nuovo codice è assai numerosa. Per riferimenti di carattere generale e per approfondimenti dello specifico tema della ecclesialità delle associazioni, si vedano, oltre agli autori già citati, AA.Vv., *L'elemento associativo nella Chiesa. Atti del VI Congresso internazionale di diritto canonico* (München 14-19 settembre 1987), St. Ottilien 1989; L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul «carisma originario» dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano 1989; A. LONGHITANO, «Il popolo di Dio», in AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa* (cf. nt. 1), 11 s.; R. PAGÉ, «Notes sur les critères d'ecclésialité pour les associations des laïcs», *Studia canonica* 24 (1990) 455 ss.; J. BEYER, «Vita associativa e corresponsabilità ecclesiale», in J. BEYER – G. FELICIANI – H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990, 51 ss.; J. BEYER, *Il rinnovamento del diritto e del laicato nella Chiesa*, Milano 1994; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; L. NAVARRO, «El derecho de asociación del fiel», *Persona y derecho. Lex nova. Suplemento de derechos fundamentales del fiel* 18 (1991) 165 ss.; L. NAVARRO, «Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli (a proposito della Nota pastorale della CEI «Le aggregazioni laicali nella Chiesa»)», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 281 ss.; A.M. PUNZI NICOLÒ, «Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa», *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 495 ss.; J. BEYER, «Movimento ecclesiale», in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, 707 ss.; G. GHIRLANDA, «Associazione di fedeli», *ivi*, 52 ss.

⁶ In ordine ai problemi relativi alla «contestualizzazione» dei diritti umani, fra cui è il diritto di associazione, nell'ordinamento giuridico canonico cf. G. DALLA TORRE, «I diritti umani nell'ordinamento della Chiesa», in AA.Vv., *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. Concetti, Roma 1982, 529 ss.

in quelli che furono chiamati i «criteri di ecclesialità», vale a dire i requisiti richiesti perché una formazione sociale, frutto del libero dispiegarsi del diritto di associazione, possa dirsi appartenente alla Chiesa e possa, conseguentemente, essere legittimamente sottoposta a disciplina da parte del diritto canonico.

È evidente il rilievo di tali requisiti, in rapporto alle associazioni laicali. Perché se è vero che la questione della individuazione degli estremi di appartenenza alla Chiesa si pone per ogni associazione di fedeli che non abbia origine da iniziativa gerarchica, essa pare acquisire particolare rilevanza proprio in rapporto alle associazioni laicali, nella misura in cui queste riflettono il carattere secolare che è peculiare della vocazione e della condizione del laico, cioè nella misura in cui finalità ed attività di tali associazioni non si realizzano all'interno del popolo di Dio ma si proiettano all'esterno di esso.

L'esortazione apostolica *Christifideles laici* del 1988, avente ad oggetto la vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, detta criteri chiari e precisi di discernimento e di riconoscimento delle aggregazioni laicali: il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, la responsabilità di confessare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, l'impegno di una presenza nella società umana che, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della dignità integrale dell'uomo (§30).

È da notare come l'ecclesialità di cui tali criteri sono paradigma non è soltanto un dato di fatto, un elemento statico di appartenenza, una qualificazione formale, un profilo soggettivo. Essa si proietta anche, sotto il profilo oggettivo, sul piano della funzionalità, nel senso appunto che ecclesialità non è solo conformità

alla missione della Chiesa, ma anche partecipazione attiva a tale missione⁷. Più precisamente: è una conformità che si estrinseca necessariamente nel coinvolgimento nella missione.

Per le aggregazioni laicali pertanto, cioè per le aggregazioni fra coloro che sono specialmente chiamati a «cercare il regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» (LG 31), ecclesialità significa in particolare proporsi fini ed esercitare congruenti attività particolarmente rivolte alla *ordinatio finalis in Deum* del temporale. Qui è la modalità per eccellenza di partecipazione dei laici alla missione della Chiesa; qui le attività secolari divengono funzionalmente ecclesiali.

In siffatta prospettiva, la *probatio* e la *recognitio* degli statuti delle associazioni di fedeli costituiscono gli strumenti giuridici di verifica, da parte della competente autorità ecclesiastica, della ecclesialità delle associazioni (cc. 314 e 322).

3. Aspetti della ministerialità nell'associazionismo laicale

I profili funzionali del carattere ecclesiale delle associazioni laicali evocano, inevitabilmente, la questione della loro ministerialità, cioè di quella che può dirsi la loro «situazionalità ecclesiale» di servizio.

In effetti, come per ogni associazione di fedeli, anche nelle associazioni laicali si attua una singolare solidarietà tra la ricerca del perfezionamento spirituale personale (la «vita più perfetta» di cui al c. 298 §1), ed il dovere di partecipare alla missione che Dio ha affidato alla Chiesa, che incombe ad ogni *christifidelis* (cf.

⁷ Cf. P.A. BONNET, «Ministero», in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico* (cf. nt. 5), 698.

c. 204 §1). Più precisamente nel vincolo associativo ogni fedele laico tende al proprio perfezionamento spirituale attraverso il coinvolgimento in una comune attività di servizio, che in maniera più o meno immediata si ricollega al fine ultimo della Chiesa.

D'altra parte, nel rispondere ad un preciso bisogno manifestatosi nella Chiesa in ordine all'adempimento della sua missione, ogni associazione laicale — come più in generale ogni associazione *in Ecclesia* — manifesta quel singolare concorrere alla edificazione del corpo di Cristo, per il quale il decr. *Apostolicam actuositatem* afferma che «c'è nella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione» (§2; cf. anche *LG*, 7. 32).

Si pone quindi, anche per questi soggetti collettivi, la questione della ministerialità.

Al riguardo si deve annotare in premessa che nell'età post-conciliare, anche come effetto dell'impatto culturale e persino psicologico degli insegnamenti del Vaticano II sul sacerdozio comune e sul laicato, l'uso dei termini «ministero» e «ministerialità» si è venuto ad estendere enormemente. Si tratta di un fenomeno per molti aspetti comprensibile, se si riflette all'etimo e si racchiude tutta la ricca varietà di attività nella Chiesa nell'ottica del servizio alla realizzazione della sua complessa missione. A maggior ragione tale fenomeno risulta comprensibile, se si collega a certe situazioni di emergenza e di croniche necessità, che di fatto si verificano in Chiese particolari, in cui i fedeli non ordinati possono essere chiamati a collaborare al ministero pastorale del clero⁸.

⁸ Per riferimenti generali alla questione e relative indicazioni di bibliografia, cf. P.A. BONNET, «Ministero» (cf. nt. 7), 692 ss., nonché G. GHIRLANDA, «Laico», *ivi*, 612 ss. e partic. 617 ss. Richiama sui pericoli della «ministerializzazione» del sacerdozio co-

È tuttavia un fenomeno che presenta indubbiamente dei rischi, sui quali la recente *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, del 15 agosto 1997, ha nuovamente richiamato l'attenzione, dando opportune disposizioni.

Non è il caso in questa sede di riprendere i capisaldi della distinzione, del resto ben nota, fra ministerialità ordinata e ministerialità non ordinata⁹. Partendo da tale distinzione, qui giova piuttosto rilevare come si possano individuare profili di ministerialità sia *delle* associazioni laicali che *nelle* associazioni laicali.

Quanto al primo profilo, è da dire che nel caso delle associazioni laicali si deve parlare di ministerialità in un senso ampio, del tutto peculiare, poiché sotto il profilo soggettivo essa si distingue sia per non essere direttamente personale, sia — a maggior ragione — per non essere connessa, ma solo correlata, alla particolare capacità soggettiva costituita dal sacerdozio gerarchico.

Si tratta di una ministerialità che è da ricollegare allo stato di vita proprio dei laici e che esprime l'attitudine delle associazioni laicali, in quanto strutturazioni del popolo di Dio, a servire per la vita e nella vita della Chiesa. Essa si manifesta in modalità differenti di partecipazione alla missione della Chiesa, che inducono sovente a distinguere fra un servizio intraecclesiale ed un servizio extraecclesiale, fra un ambito interno alla Chiesa ed un ambito ad essa esterno.

Siffatta dicotomia non pare soddisfacente, almeno in rapporto alla problematica che qui interessa, anche

mune dei fedeli J. HERRANZ, «Lo statuto giuridico dei fedeli laici dal Concilio alla nuova codificazione», in *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa* (cf. nt. 1), 205 ss. e partic. 233 ss.

⁹ Sulla ministerialità laicale cf. P.A. BONNET, «La ministerialità laicale», in AA.VV., *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano 1987, 87 ss.

perché sembra in maniera assai limitativa ridurre il termine ministerialità unicamente a quei servizi che si realizzano all'interno del popolo di Dio, laddove la missione della Chiesa è comunque tutta proiettata verso il mondo. Come ricorda il decr. *Apostolicam actuositatem*, l'apostolato, cioè il fine proprio della Chiesa, significa «rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo» (§2).

Invero tutto l'agire delle aggregazioni laicali, nella secolarità che è loro propria, manifesta un carattere di servizio in rapporto alla missione della Chiesa. E tuttavia tale servizio si qualifica in maniera diversa a seconda che, nel contesto della ministerialità ecclesiale non ordinata, le associazioni laicali esprimano iniziative dirette all'animazione cristiana dell'ordine temporale, oppure iniziative apostoliche che «vengono costituite dalla libera scelta dei laici e rette dal loro prudente giudizio» (AA 24), ovvero ancora iniziative che configurano una più stretta collaborazione all'ufficio apostolico della gerarchia.

In tutti e tre i casi è evidente che la ministerialità delle associazioni laicali, senza perdere la propria specificità, si coordina alla ministerialità ordinata, la quale ha precise responsabilità «ordinanti» rispetto alla missione della Chiesa, anche a garanzia della comunione ecclesiale e della promozione del bene comune. Tali specifiche responsabilità si esplicitano in maniera diversa a seconda che si tratti di associazioni dirette alla animazione del temporale, nel qual caso compito della gerarchia è precipuamente di insegnare e interpretare i principi dell'ordine morale, nonché giudicare alla loro stregua le realizzazioni secolari; ovvero di associazioni che incarnano specifiche iniziative apostoliche nella Chiesa, in rapporto alle quali sussistono più penetranti

compiti di vigilanza da parte del ministero ordinato (cf. cc. 323 §1; 305 §1); o infine di associazioni più strettamente unite alla missione apostolica della gerarchia, la cui autonomia è notevolmente limitata e sulle quali è un più incisivo potere di intervento dell'autorità ecclesiastica, in ragione della funzione pubblica della quale sono investite.

Quanto poi agli accennati profili della ministerialità *nelle* associazioni laicali, sembra doversi distinguere a seconda che esse vengano a collocarsi nell'alveo della partecipazione dei laici nell'unica missione della Chiesa, qualora perseguano compiti che possono spettare a qualsiasi fedele, ordinato o meno, o che invece sono specifici della condizione secolare propria dei laici; ovvero nell'alveo della partecipazione alla missione che è propria della gerarchia. Nel primo caso ci si trova dinnanzi a realtà funzionalmente ecclesiali, perché intimamente correlate alla missione della Chiesa, ma nelle quali i servizi assicurati dagli associati non sono qualificabili come ministeri, se non in un senso lato. In altre parole tali servizi hanno una valenza, e quindi una rilevanza, ecclesiale, nella misura in cui si ricollegano a finalità riconosciute dalla Chiesa (c. 298 §1); tuttavia non sono qualificabili come ministeri costituiti nella Chiesa, né ad essi assimilabili, nella misura in cui si tratta di servizi che non sono svolti in nome dell'autorità ecclesiastica.

Diverso evidentemente il caso delle associazioni laicali le cui finalità configurano una partecipazione alla missione della gerarchia. In questo caso, infatti, si tratta di associazioni che sono costituite per il perseguimento di finalità e lo svolgimento di attività che vengono loro assegnate dalla autorità ecclesiastica, per cui esse agiscono in nome della Chiesa. La legittimazione ad operare dell'associazione laicale avente tali caratte-

ri, scaturisce da un atto di conferimento delle relative attribuzioni, che è configurato come missione (cf. c. 313). In altre parole, si verifica in questi casi un trasferimento a soggetti esterni alla organizzazione gerarchica di funzioni che ad essa sono proprie ed alle quali ordinariamente provvede con uffici e mezzi propri¹⁰, quali sono appunto le associazioni in questione.

Da tutto ciò consegue evidentemente che, nella misura in cui i componenti di una aggregazione siffatta esercitano i servizi che ad essi spettano, in quanto associati, tali servizi sono assimilabili a ministeri aventi un riconoscimento istituzionale, essendo svolti a nome della Chiesa. Fini ed attività propriamente ecclesiali, pubblicità di riconoscimento, stabilità di prestazione, sono tutti elementi che concorrono a conferire una definita coloritura ministeriale ai compiti che sono esercitati dai membri delle associazioni in questione.

4. *Segue: ministerialità e carismi*

Il tema della ministerialità delle associazioni laicali potrebbe, peraltro, essere differentemente esaminato se si accoglie quella prospettiva dottrinale che tende a ricondurre il fenomeno associativo nella Chiesa alla dottrina dei carismi o doni dello spirito¹¹.

¹⁰ In generale sull'articolazione della funzione pubblica nella Chiesa cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, in part. 21 ss. Cf. anche J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 223 ss.

¹¹ Cf. J. BEYER, «Vita associativa e corresponsabilità ecclesiale» (cf. nt. 5), 60 ss.; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo-Roma 1990, 53 ss. In senso più problematico si veda anche E. CORECCO, «Carisma», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, Torino 1987, 504 ss.; L. GEROSA, *Carisma e diritto nella*

In siffatta visione carismatico-istituzionale della Chiesa, nella quale pure i ministeri ordinati o gerarchici sono considerati come espressione di uno specifico carisma debitamente istituzionalizzato nella struttura sacramentale dell'ordine sacro, anche le associazioni dei fedeli risultano dotate *ab origine*, geneticamente, di una propria e specifica ministerialità, che altro non è se non la traduzione in termini funzionali — cioè i fini e le modalità per perseguirli — del loro specifico carisma, ossia della missione o peculiare compito che lo Spirito ha inteso affidare ai suoi fondatori o promotori nel dare vita a quella determinata associazione.

In questo contesto, nel quale il diritto di associazione dei fedeli viene inteso non come diritto naturale ma soprannaturale, come diritto ecclesiale, è però evidente che le espressioni «missione» e «ministero» non devono assumersi in stretti termini giuridico-canonistici, come espressione di un mandato conferito o ufficialmente riconosciuto dall'autorità gerarchica, ma in un significato più ampio ed esteso, che attinge alla rappresentazione dell'intera vita misterica della Chiesa e alle fonti primigenie del suo dinamismo spirituale, quindi ben al di là dei suoi soli elementi giuridico-istituzionali.

In relazione al profilo, qui considerato, della ministerialità delle associazioni laicali, una simile prospettiva da un lato arreca un indubbio arricchimento alla riflessione circa il ruolo e il radicamento del fenomeno associativo nella vita misterica della Chiesa, consentendo di riportare la distinzione tra le associazioni pubbliche e private entro i più ristretti confini di un differente rapporto con l'autorità gerarchica, senza in

alcun modo pregiudicare l'autenticità e la peculiarità della loro partecipazione alla vita della Chiesa. Tutto questo sottolinea la funzione di rinnovamento spirituale che le associazioni di fedeli sono state chiamate a svolgere, storicamente così come nell'attualità, nella vita della Chiesa.

In siffatta prospettiva si conferma, oltre tutto, la bontà della scelta operata dal legislatore del vigente codice, quella cioè di lasciare — mediante la predisposizione di una disciplina di carattere generale — che tali associazioni possano autonomamente svilupparsi nel rispetto dei carismi o doni dello Spirito che in esse si esprimono.

Dall'altro lato si deve rilevare che questa prospettiva si è rivelata feconda nell'approfondimento della disciplina canonistica degli istituti di vita consacrata, sorretti come sono da un carisma ufficialmente riconosciuto e debitamente istituzionalizzato anche in strutture giurisdizionali interne. Essa viceversa non appare altrettanto proficuamente rapportabile al fenomeno delle associazioni laicali. E ciò per tutta una serie di ragioni, sostanzialmente riconducibili alle ben note e perduranti incertezze, anche teologiche, circa la missione dei laici, che rendono assai problematico parlare, nei termini appena esposti, di una ministerialità delle associazioni laicali se non in un senso talmente lato da coincidere con la comune correponsabilità di tutti i fedeli nell'edificazione e missione della Chiesa¹².

¹² Approfondimenti sullo specifico tema in W. AYMANS, «Strutture della corresponsabilità dei laici», in *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in una prospettiva teologica*, Torino 1993, 137 ss.

5. Riflessi nel regime giuridico

Le differenze che si colgono, in ordine alla ministerialità, nelle associazioni laicali, trovano un evidente riflesso sul terreno del regime giuridico delle stesse; regime che, come noto, il vigente *Codex iuris canonici* differenzia a seconda della qualificazione delle associazioni in pubbliche o private¹³.

A ben vedere, la marcata distinzione che il codice opera tra associazioni pubbliche ed associazioni private — sulla quale non è dato in questa sede di soffermarsi — ha la sua ragione d'essere proprio in rapporto alle diverse modalità di partecipazione alla missione della Chiesa. Perché quella distinzione, che è stata introdotta nella nuova codificazione canonica, non è in alcun modo riconducibile ai paradigmi offerti dal diritto secolare, se non altro perché nel diritto della Chiesa bene privato e bene pubblico non possono non coincidere¹⁴. Sulla scorta degli insegnamenti del Vaticano II, essa è invece figlia dell'esigenza di distinguere, nella missione della Chiesa, tra le funzioni proprie della gerarchia e quelle comuni a tutto il popolo di Dio o peculiarmente attinenti alla condizione laicale.

Ai fini della connotazione ministeriale è semmai da domandarsi se può distinguersi nelle associazioni pubbliche, cioè erette dalla competente autorità ecclesiastica (c. 301 §3), tra quelle aventi finalità riservate *natura*

¹³ Per riferimenti di carattere generale vedasi G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, 147 ss.

¹⁴ Cf. P.A. BONNET, «"Privato" e "pubblico" nell'identità delle associazioni dei fedeli disciplinate dal diritto ecclesiale», in *Comunione ecclesiale, diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino 1993, 107 ss. Si veda anche S. PETTINATO, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 4), 251 ss. nonché, in prospettiva più generale, A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova 1983.

sua all'autorità ecclesiastica e quelle con finalità a questa non riservate, nelle quali detta autorità interviene sostanzialmente con un ruolo di supplenza («*ad alios fines spirituales directe vel indirecte proseguendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit*», precisa il c. 301 §2)¹⁵. Nel senso che nelle seconde i servizi non possono essere ricollegati alle funzioni di santificare, insegnare e governare che sono esclusive dell'autorità ecclesiastica. Non a caso dal combinato disposto del c. 313 e del c. 301 §2 si desume che la missione all'associazione è richiesta solo nel caso in cui questa persegua finalità riservate alla autorità nella Chiesa.

Ma si deve osservare che si tratta nel caso pur sempre di associazioni rivolte al conseguimento «diretto o indiretto di [...] finalità spirituali» (c. 301 §2) rispondenti alle necessità del popolo di Dio, i cui servizi sono svolti dagli associati *nomine Ecclesiae* (cf. cc. 301 §§1-2 e 116 §1).

Concludendo giova notare come dalle poche norme speciali che il codice canonico detta in materia di associazioni laicali, si desuma una precisa direttiva: sollecitare i fedeli laici a costituire ed a partecipare ad associazioni che si propongano di animare le realtà temporali mediante lo spirito cristiano (c. 327), e che mirino alla formazione dei loro appartenenti all'esercizio dell'apostolato specificamente laicale (c. 329).

Si tratta di norme nelle quali si disvela quella funzione promozionale che è tipica — ancorché non esclusiva — del diritto della Chiesa, e che in esso risulta prevalente rispetto a quella garantistica. In dette norme traspare con forza ancora una volta l'idea di

¹⁵ Alcune suggestioni al riguardo in L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli* (cf. nt. 5), 205 ss.

fondo per cui tutto l'agire del fedele laico, singolo od associato che sia, risulta pienamente ecclesiale ancorché tutto proiettato, com'è suo proprio, nella dimensione secolare.

GIUSEPPE DALLA TORRE